

Missione 20: "Tutela della salute"

Programma 1: "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: V (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

Capitolo di spesa: 2420

Denominazione: Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione. oneri derivanti dalla convenzione con l'associazione italiana della croce rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali

Art/PG: 01

Denominazione: Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione. oneri derivanti dalla convenzione con l'associazione italiana della croce rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali

Norme di riferimento: legge 833/1978

Ordinativo diretto: n. 270

Data pagamento: 27/10/2010

Numero clausola: 2010 15 0 0423 0001771 001

Causale della spesa: **Pres.spec.magg.giug.2010 cess.cred.azzurra sas.**

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: **72.766,11 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

La spesa si inserisce nell'ambito dell'assistenza sanitaria per il personale navigante, a cui sono dovute prestazioni specialistiche ambulatoriali e odontoiatriche (d.P.R. n. 620 del 1980 e D.M. 22 febbraio 1984).

Per far fronte a tale esigenza è prevista l'erogazione del servizio attraverso strutture convenzionate, secondo quanto stabilito dal DM 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe. (G.U. Serie Generale n. 216 del 14 settembre 1996).

La struttura specialistica che eroga il servizio ha ceduto il credito alla società XXX XXX, con due successivi atti, di cui il primo registrato all'Agenzia delle Entrate il 24 giugno 2008, con il quale sono stati ceduti i crediti dal 1 giugno 2008 e fino al 31 maggio 2010; con il secondo atto si ha un'ulteriore cessione di credito fino al 12 settembre 2012.

Il titolo in esame, ha come documenti giustificativi le fatture emesse dalla struttura convenzionata, il DURC della stessa e la verifica della non inadempienza da parte di Equitalia, relativa alla società XXX XXX.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 20: "Tutela della salute"

Programma 2: "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 5100

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 10

Denominazione: Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti, nelle dogane interne e negli uffici per gli adempimenti CEE per l'acquisto di materiale sanitario, attrezzature e strutture da utilizzarsi per il controllo igienico-sanitario per le operazioni diagnostiche e per le ricerche di laboratorio eseguite anche dopo lo sdoganamento nel primo comune di destinazione nei confronti degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali in importazione nei confronti degli animali in esportazione.

Norme di riferimento: d.P.R. 320/1954

Ordinativo diretto: n. 14

Data pagamento: 05/10/2010

Numero clausola: 2010 15 0 0424 0001 0000001 001

*Causale della spesa: **Spese sanitarie – forniture servizi di manutenzione e beni tecnici san.***

Beneficiario: Ditta XXX XXX

*Importo pagato: **7.727,92 (conto residui)***

Esercizio di provenienza: 2009

Notazioni:

Il capitolo ha 24 piani gestionali; si configura pertanto come capitolo "promiscuo", su cui gravano variegate tipologie di spesa. In particolare, con tale ordinativo vengono pagati lavori e forniture per un totale preventivato di 13.807,20 euro (la fattura oggetto di liquidazione è pari a 7.727,92 euro).

L'affidamento alla ditta beneficiaria è avvenuto a seguito di gara informale, per la quale sono state invitate a fornire preventivo tre ditte, di cui solo la stessa ha risposto. I lavori e le forniture sono state regolarmente fatturate e collaudate; sono state verificate altresì le dichiarazioni di Equitalia per non inadempienza e quelle dell'INPS relative al DURC.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 20: "Tutela della salute"

Programma 2: "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

Capitolo di spesa: 5391

Denominazione: Spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffuse degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali

Art/PG: 01

Denominazione. Spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffuse degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali

Norme di riferimento: DL 335/2000

Ordinativo diretto: n. 33

Data pagamento: 20/12/2010

Numero clausola: 2010 15 0 0010 0001 0008120 001

Causale della spesa: **Sorveglianza epidemiologica IV trimestre 2008**

Beneficiario: Ist.Zoopr. Sperimentale Puglia

Importo pagato: **50.047,53 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

In attuazione del DL n. 335/2000 il Ministero della salute ha provveduto ad intensificare la sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali anche attraverso specifici compiti, attività ed apporti finanziari per gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Il titolo di pagamento in oggetto si riferisce riconosce il debito a favore dell'istituto zooprofilattico della Puglia per le attività svolte nel IV trimestre 2008 in materia di profilassi e controllo della BSE e Blue Tongue.

In data 5 giugno 2009 l'Istituto zooprofilattico di Foggia ha inviato al Ministero la rendicontazione del IV trimestre 2008, inerente l'utilizzo dei fondi stanziati per l'emergenza, ai fini del relativo rimborso.

Il rendiconto presenta un ammontare totale da rimborsare pari a 239.202,79 euro che, per insufficienza di stanziamenti di bilancio, non viene erogato dal Ministero nella sua totalità.

Con Decreto direttoriale del 2 dicembre 2010 viene riconosciuto il debito per la parte residuale non ancora rimborsata (50.047,53 euro) e viene autorizzato il relativo impegno e pagamento. Del riconoscimento di debito è data comunicazione alla Procura della Corte dei conti.

Sul titolo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 20: "Tutela della salute"

Programma 1: "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana"

Titolo di spesa: I (Spese correnti)

Categoria di spesa: V (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

Capitolo di spesa: 2409

Denominazione: Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Art/PG: 01

Denominazione: Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Norme di riferimento: legge 210/1992.

Ordinativo diretto: n. 332

Data pagamento: 19/05/2010

Numero clausola: 2010 15 0 0010 0001 0000855 001

Causale della spesa: **Prat.10884 sent.252.08 eredi, riv.iis int.ssi e ris.dann.**

Beneficiario: XXX XXX

Importo pagato: **15.191,63 (conto competenza)**

Esercizio di provenienza: 2010

Notazioni:

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, rubricata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo da parte dello Stato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l'indennizzo è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni. Tale somma non è espressamente oggetto di rivalutazione, a differenza dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'art. 2 comma 1, modificato dalla legge n. 238/1997, è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Tuttavia, la Cassazione con sentenza n. 15894 del 28 luglio 1995 aveva ritenuto che l'indennizzo dovesse essere inteso nella sua globalità e quindi rivalutato in entrambe le sue parti.

In tema di rivalutazione della parte dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge, è da ultimo intervenuto il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 2010 n. 122, che recependo la sentenza della Cass. n. 21703 del 31 ottobre 2009 che ha mutato radicalmente il precedente orientamento, ha disposto che "il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente

all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione" e quindi "fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo".

Nell'ambito di tale quadro normativo è stato disposto il pagamento del titolo di spesa in oggetto.

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. Lavoro, n. 252/2008 e depositata il 06.10.2008 in accoglimento del ricorso presentato dai sigg.ri XXX XXX in proprio e nella loro qualità di eredi di XXX XXX ha statuito che "l'indennizzo corrisposto a XXX XXX dall'01.09.2001 al 21.8.2006 deve essere maggiorato della rivalutazione Istat anche sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale e degli interessi legali maturati sulle differenze non corrisposte" e condannato "il Ministero della Salute a corrispondere ai ricorrenti, in proprio e nella loro qualità di eredi di XXX XXX la somma di € 5.942,86 oltre interessi legali maturati su detta somma dal 15.10.2007 all'effettivo soddisfo" nonché al "pagamento, nei confronti dei ricorrenti nella loro qualità di eredi di XXX XXX, a titolo di risarcimento del danno, somma pari a 20 per cento dell'importo capitale corrisposto".

Con decreto direttoriale datato 13 aprile 2010, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute in data 7 maggio 2010, si è provveduto a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra autorizzando la spesa ed il pagamento della somma complessiva di € 15.193,44 di cui € 5.942,86 a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dal 01.09.2001 al 21.08.2006, € 409,65 a titolo di interessi legali sulla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dal 15.10.2007 al 31.10.2010 e € 8.841,43 a titolo di risarcimento del danno pari al 20 per cento di (€ 44.207,17) del capitale corrisposto in favore del sig. XXX XXX, giusta delega degli eredi XXX XXX.

Sull'ordinativo non sono state rilevate irregolarità nel procedimento contabile.